

Le peculiarità giuridiche dell'impresa agricola in Italia oggi

I. IL POLICENTRISMO DELLE FONTI

Un'indagine sulle peculiarità della disciplina dell'impresa agricola, nell'oggi, richiede una lettura in chiave comparativa, anzitutto europea, della numerosa (e non sempre coerente) serie di interventi regolatori succedutisi nell'arco di circa un decennio.

È stato da più parti sottolineato che il tempo presente è quello del *policentrismo*, della pluralità dei centri regolatori, ordinati secondo modelli distanti dalla limpida gerarchia delle fonti, e idonei a influire coevamente sui fatti di esperienza, secondo canoni funzionali di utilizzo assai più incerto di quelli gerarchici.

All'interno di questa dimensione policentrica, l'impresa agricola in questi anni si è segnalata come tema di riscoperto e generale interesse, proprio perché – ancor più di altre aree di esperienza economica – rappresenta in modo esemplare l'intreccio fra pluralità di missioni, e pluralità di regole e di identità.

Con specifico riferimento a questi temi, tre decisivi motori di regolazione sono attualmente all'opera nel ridefinire oggetti, soggetti, finalità, confini e regimi:

- un ordinamento europeo, nel quale i confini fra regole di produzione e regole di commercio sono sempre più sottili, e nel quale la tradizionale distinzione fra basi giuridiche in ragione di competenze di specifica attribuzione ha perso larga parte della sua rilevanza dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l'estensione alla materia agricola della procedura legislativa ordinaria;

* Università degli Studi della Tuscia, Viterbo

- una pur breve stagione riformatrice in sede nazionale, che nell’arco di pochi anni (dal 2001 al 2004) ha visto ripetuti interventi sul versante dell’impresa agricola e delle attività a questa assegnate, dopo almeno due decenni in cui (acquisita la riforma dei patti agrari con la legge n. 203 del 1982) la legislazione in agricoltura sembrava esaurirsi in pedissequa applicazione delle disposizioni comunitarie ovvero in posizione di minuti benefici difficilmente riducibili a sistema;
- il prepotente emergere di domande locali di regolazione d’impresa (e non solo di sostegno finanziario e incentivazione economica), nella duplice veste di una domanda di autoregolazione a base consensuale e pattizia, e di una crescente affermazione del soggetto Regione, sino alla riforma del Titolo V della Costituzione e alla scomparsa della parola “agricoltura” dal testo (ma non dal contenuto) dell’art. 117 della Costituzione.

In riferimento a questi tre motori di regolazione, sembra utile sottolineare (senza alcuna pretesa di completezza) taluni elementi, che assumono possibile significato di indici rivelatori di un quadro giuridico in costruzione.

2. LA DISTRETTUALITÀ E L’ESPANSIONE DELL’AGRARIETÀ

A questo processo, che ha portato a un’espansione del modello di impresa agricola a comprendervi attività prima escluse, si è accompagnata un’espansione dell’area dell’agrarietà, anche fuori dai confini dell’impresa atomisticamente intesa.

Da ciò l’esperienza della distrettualità in agricoltura, anche sul versante giuridico, oltre che economico e sociale.

Se filiera è modello da tempo elaborato e utilizzato per l’analisi e la disciplina dell’attività produttiva nell’agroalimentare, distretto è acquisizione recente fra gli strumenti di rappresentazione delle strutture produttive in agricoltura; e ancor più recente è l’emergere di regole di diritto conseguenti al suo riconoscimento.

Distretti rurali, agricoli, agroalimentari, sistemi produttivi locali in agricoltura, sono formule elaborate dagli economisti nell’ultimo decennio, all’interno di analisi che si integrano con quelle di filiera, e che individuano nelle peculiarità di distretti e filiere i due snodi di realtà produttive localmente e specificamente radicate, per un’adeguata presenza competitiva nel mercato globale¹.

¹ CNEL, *L’agricoltura tra locale e globale. Distretti e filiere*. 2^a Rapporto sull’agricoltura, Roma, maggio 1999.

Componente connotante della distrettualità – secondo sistematiche largamente accreditate – è quella della territorialità, quale elemento delle singole imprese e insieme della loro relazione, e così della internalizzazione del vantaggio assicurato dal radicamento in un territorio dato, «perché la teoria economica suggerisce che al loro interno possono svilupparsi economie esterne; cioè, condizioni per le quali le imprese dei distretti divengono più competitive, a parità di altre condizioni, di imprese identiche collocate al di fuori»².

In tale prospettiva «distretto» è stato inteso come formula breve, per designare «un insieme di imprese e di istituzioni, geograficamente prossime ed economicamente interconnesse»³, e così per analizzare unitariamente, in chiave di efficienza non solo economica, non imprese individualmente considerate, ma sistemi produttivi locali, che della territorialità e della relazione e integrazione fra imprese fanno elemento interno della struttura produttiva e insieme essenziale strumento della capacità di competere sul mercato, spostando «l'attenzione dall'impresa, come unità di indagine a sé stante, al luogo del quale essa fa parte, cioè all'ambiente socio-territoriale nel quale il processo produttivo si svolge, che diventa così la vera unità di produzione»⁴.

In questo senso, la valorizzazione dei distretti in agricoltura (al di là delle mode linguistiche e delle estensioni solo suggestive) sembra per certi versi esprimere, con formule aggiornate in ragione dell'attuale diversa articolazione della produzione e dei mercati agro-alimentari, elementi aventi segno coerente con quello tradizionalmente assegnato al radicamento fondiario dell'azienda agricola.

Invero, se nella legislazione di orientamento e nella nuova formulazione dell'art. 2135 cod.civ., «il fondamentale recepimento della dottrina biologica e l'indicazione del fondo come possibile, ma non necessario oggetto della coltivazione, sembrano espressione di una chiara volontà del legislatore di superare una nozione “fondiaria” di agricoltura»⁵, in questa stessa legislazione il riferimento alla terra non scompare, e piuttosto investe non la singola impresa o il bene produttivo in logica individuale di appropriazione o disposizione (il fondo aziendale, appunto), ma il complesso delle imprese che operano per il fine del «razionale sfruttamento del suolo», in relazione fra loro e con le risorse naturali (e così l'intero territorio).

² G. VIESTI, *Come nascono i distretti industriali*, Laterza, Bari, 2000, VII.

³ *Ibidem*.

⁴ F. SFORZI, *Presentazione*, in G. BECATTINI, *Il distretto industriale*, Rosenberg & Sellier, Torino, 2000, 8.

⁵ E. ROMAGNOLI, *Il “fondo” nell'art. 2135, vecchio e nuovo, codice civile*, in «Dir.giur.agr.amb.», 2001, p. 497.

Del resto, appare significativa di una non occasionale corrispondenza la circostanza che la formale definizione dei distretti rurali e agroalimentari sia stata introdotta dai medesimi decreti legislativi del 2001, che hanno innovato e ampliato la definizione codicistica di imprenditore agricolo, svincolandola esplicitamente dal necessario collegamento con il fondo, tradizionalmente affermato.

E va sottolineato che già nella legge delega «lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura» (e così temi tradizionalmente assegnati all'area dell'impresa agricola) è posto in esplicita e immediata connessione, sin dalla prima dichiarata finalità, con «le vocazioni produttive del territorio», «l'istituzione dei distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità», e «la tutela delle risorse marine, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale».

In altre parole, la terra, il suolo, non sono assenti dall'orizzonte della più recente disciplina dell'attività agricola⁶, ma si propongono in prospettiva originale rispetto al passato; sicché trova legittimazione normativa la previsione di un'impresa che è *agricola* perché come attività principale provvede alla cura di una fase necessaria del ciclo biologico di vegetali o animali, ma che non necessariamente è *fondiaria* siccome non è necessariamente esercitata attraverso l'utilizzazione di un fondo rustico (o di uno specifico fondo rustico), e che in ogni caso è *territoriale* sia perché opera con mezzi e risorse in un territorio dato, sia e soprattutto perché questo costituisce elemento essenziale della sua struttura produttiva⁷ e insieme della sua proiezione sul mercato⁸.

Il diffuso consenso verso l'introduzione di nuove regole per le attività produttive, tra loro integrate in una dimensione territoriale, è dunque all'origine di talune delle scelte operate nei provvedimenti di riforma.

Nel medesimo tempo il sostegno dei distretti rurali, agroalimentari e ittici, è esplicitamente collegato allo sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, secondo prospettive di sostenibilità orientate a coniugare qualità dell'ambiente e qualità dei processi produttivi, progressivamente estese a proiettare questi elementi sulle stesse caratteristiche dei prodotti e dei servizi ottenuti, siccome espressione del territorio e dell'insieme delle imprese «geograficamente prossime ed economicamente interconnesse» che vi operano.

⁶ Cfr. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 7^a ed., Giappichelli, Torino, 2010.

⁷ A. CARROZZA, *Agricoltura (teoria generale)*, in *Digesto*, IV ed., Utet, Torino, 1987, p. 17, ora in *Scritti di diritto agrario*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 773.

⁸ L. COSTATO, *Note introduttive*, in *Commentario a I tre «Decreti orientamento» della pesca, acquacoltura, forestale e agricolo*, diretto da L. Costato, in *Le nuove leggi civ.comm.*, 2001, p. 668.

Le *peculiarità giuridiche dell'impresa agricola in Italia oggi*, emergono dunque nella nuova dimensione, territoriale e distrettuale, che all'impresa agricola ha attribuito la più recente legislazione.

3. LA DIMENSIONE EUROPEA

Sul piano del diritto di fonte europea, le novità, anche terminologiche, da ultimo introdotte dal Trattato di Lisbona, si inseriscono in un più ampio processo, che rinvia a un percorso disciplinare avviato già nei primi anni '90 del secolo XX.

È stato già ricordato che la dimensione disciplinare dell'attività agricola in un mercato largamente globalizzato non può essere ricercata soltanto nella legislazione nazionale, ma si colloca piuttosto all'interno di un ordinamento plurimo, non regolato dalla gerarchia delle fonti propria delle storiche codificazioni di impianto civilistico, ma costruito attraverso il sovrapporsi di plurimi interventi regolatori, di matrice sia autoritativa che convenzionale.

Con specifico riferimento all'esperienza indotta dall'evoluzione del modello di normazione comunitaria, due autorevoli trattati, uno di diritto privato⁹ e l'altro di diritto amministrativo¹⁰, hanno sottolineato – in significativa corrispondenza, già sul finire del secolo concluso ormai da oltre un decennio e ben prima della conclusione e dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona – l'esigenza di prendere atto dell'ormai compiuto passaggio verso un *diritto europeo* e non più solo comunitario, verso costruzioni ordinamentali, nelle quali la pluralità delle fonti piega secondo linee inconsuete categorie risalenti, proponendo istituti difficilmente collocabili all'interno delle tradizionali classificazioni di diritto interno.

La stessa area perimetrata dalla formula *diritto europeo* ne è risultata diversamente orientata.

Fino ad alcuni anni fa era consueto rinviare a tale formula, in diffusi manuali e commentari non solo italiani, a indicare lo studio dei Trattati, delle istituzioni comunitarie, e del diritto derivato, senza alcun riferimento al fenomeno dell'interazione con le norme di fonte domestica.

Almeno a far tempo dagli anni '90 del secolo XX, invece, «la realtà del diritto comunitario dovrebbe indurci a rimettere in discussione le nostre categorie concettuali, a vincere la tentazione di incapsulare la nuova esperienza

⁹ *Diritto privato europeo*, a cura di N. Lipari, Cedam, Padova, 1997, voll. I-II.

¹⁰ M.P. CHITI, G. GRECO, *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Giuffrè, Milano, 1997, voll. I-II.

entro i loro confini, a superare la logica del rapporto tra ordinamenti per seguire la via alternativa di costruire quel “*nuovo diritto*” che l’esperienza europea ormai impone¹¹, e così a riconoscere che «I fenomeni in atto non rimangono poi in sfere ordinamentali separate, dato che per le particolari capacità integrative proprie del sistema comunitario si determina progressivamente *un diritto comune* agli organi europei e agli Stati membri»¹².

Nell’originale prospettiva che caratterizza l’esperienza giuridica del nostro continente, *il diritto dell’agricoltura*, per le tensioni che lo attraversano e per la novità delle regole che lo investono, si rivela, in questo senso, esemplare del processo di costruzione di un *diritto europeo*, non riducibile al solo diritto di fonte prima comunitaria, e oggi dell’Unione europea, ma che costituisce il luogo di integrazione di una singolare molteplicità di fonti regolatrici, di fini, di strumenti di intervento, di soggettività e competenze pubbliche e private.

Il comparto disciplinare che ne emerge sconta la difficoltà di dare ordine a un settore complesso, e insieme esprime un modo peculiare di fare diritto: un sistema di governo di interessi e di attività, nel quale si intersecano piani di normazione su diversi livelli, responsabilità dei privati e interventi di soggetti dotati di autorità oltre che di poteri nel senso classico, riducibili a unità solo ove letti attraverso il canone di sussidiarietà, nella duplice declinazione, verticale e orizzontale (con quanto ne segue in termini di complessità dei soggetti regolatori).

La disciplina europea dell’agricoltura, ancor più nella fase costituente avviata a partire dalle riforme dei primi anni ’90 del secolo scorso, proseguita con il Regolamento sullo Sviluppo rurale, e poi con la Riforma di Metà Periodo, e tutt’ora aperta in previsione del 2013, in significativa corrispondenza con l’allargamento ai nuovi Stati membri, si va infatti articolando lungo un’ampia e non conclusa, né interamente definita *ex ante*, serie di atti nazionali e comunitari, che disegnano un diritto europeo dell’agricoltura, ma non importano necessariamente una “*mise en oeuvre*”¹³ uniforme nei diversi paesi dell’Unione Europea.

In questo tessuto comune, a sua volta permeabile al più ampio disegno

¹¹ *Diritto privato europeo*, cit., I, 7.

¹² M.P. CHITI, G. GRECO, *Trattato di diritto amministrativo europeo*, cit., I, XXXI.

¹³ Per riprendere l’efficace formula con cui N. Lipari (*Diritto privato europeo*, cit.) ha sottolineato il passaggio dagli schemi concettuali alla verifica concreta delle soluzioni, che nel diritto privato dell’oggi non possono non declinarsi nella consapevolezza che «la realtà della Comunità europea, alla luce degli artt. 10 e 11 della nostra Costituzione, abbia implicato addirittura una revisione dei significati tradizionalmente ricondotti alla norma dell’art. 12 delle preleggi e quindi alle modalità di svolgimento del procedimento interpretativo».

della disciplina internazionale del commercio, l'impresa è destinataria di regole, e nel medesimo tempo viene legittimata a farsi fonte di regole, di autoregolazione e autoresponsabilità, in un dialogo che assume come decisivi canoni di riferimento la valorizzazione dell'autonomia delle scelte e lo statuto normativo della concorrenza nel mercato.

Così nell'agroalimentare è esperienza significativa l'intreccio di competenze, di principi e di regole, di fonte comunitaria e di fonte nazionale, seguito al libro bianco sulla sicurezza alimentare e all'adozione del regolamento n. 178/2002¹⁴, con l'introduzione di disposizioni che, ad esempio in tema di tracciabilità, largamente rinviando al legislatore nazionale e alla responsabilità delle imprese.

Insieme, e con paradosso solo apparente, è una legislazione che si pone dichiarati obiettivi di sistema, e che oltre a vincolare parlamenti e governi nazionali, intende indirizzare l'attività futura dello stesso legislatore europeo¹⁵; con un'efficacia sul piano formale di cui sembra doveroso dubitare, eppure con un meccanismo non ignoto negli ultimi anni anche a esperienze nazionali¹⁶, che rinvia a una dimensione in cui il processo legislativo dilata il presente a comprendervi il futuro¹⁷.

4. LE NOVITÀ DEL TRATTATO DI LISBONA

Il Trattato di Lisbona ha introdotto novità rilevanti nella disciplina della politica agricola comune, sul piano istituzionale e delle competenze, prima che nel merito.

¹⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

¹⁵ Basti pensare ai vincoli di bilancio estesi per una pluralità di esercizi futuri.

¹⁶ Per l'Italia si vedano le leggi "Bassanini"; ad esempio l'art. 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", in forza del quale: «6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare»; laddove siffatta affermazione di principio, dichiaratamente intesa a predeterminare il contenuto di atti legislativi futuri, è posta con legge ordinaria, come tale non vincolante per il futuro legislatore.

¹⁷ V. M.R. FERRARESE, *Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni*, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 73, e il richiamo lì operato alle suggestive pagine di F. OST, *Le temps du droit*, Paris, 1999; e cfr. le ricerche di N. IRTI, che muovendo da riflessioni sullo spazio (sistematizzate in *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2001), è giunto a sottolineare come la perdita di territorialità del diritto si accompagni sempre più di frequente a una «*simultaneità*», nella quale «il tempo si muta in categoria artificiale, manovrabile dalla volontà umana» (ivi, pp. 629 e 632 – corsivi nel testo originale).

Si devono qui ricordare:

- l'adozione della procedura legislativa ordinaria¹⁸, in luogo di quella speciale precedentemente prevista;
- la riconduzione dell'agricoltura e della pesca fra i settori per i quali l'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri¹⁹; sicché gli Stati membri possono "legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore" qualora l'Unione non abbia esercitato la propria competenza²⁰; anche se di fatto la pervasiva e risalente normativa di fonte europea sembra lasciare ben poco spazio all'intervento nazionale, al di là del ricorso alla formula della competenza concorrente; va precisato che l'art. 2, par. 2 lett. d) del TFUE esclude dall'ambito della concorrenza concorrente e attribuisce alla competenza esclusiva dell'Unione la conservazione delle risorse biologiche del mare, evidentemente in ragione del ritenuto carattere indivisibile delle risorse marine, che per loro stessa natura non tollererebbero cesure disciplinari lungo confini politici; al contrario viene assegnato alla competenza concorrente il generale settore dell'ambiente²¹, così rimarcando la dimensione anche locale della declinazione delle discipline di protezione ambientale;
- l'esplicita previsione di poteri delegati e di esecuzione in capo alla Commissione Europea; sicché la comitologia agricola continua a giocare un ruolo decisivo, e per certi versi accresciuto, nel concreto governo della politica agricola.

Nel testo del TFUE, finalità e principi appaiono immutati rispetto al risalente testo del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 1957, con una diretta corrispondenza fra gli artt. 38, 39, 40, 41 del TFUE e gli artt. 32, 33, 34, 35, del TCE²².

È stata confermata, anche sul piano del linguaggio²³, la scelta che ancora cinquanta anni dopo il Trattato di Roma vede nella politica agricola comune una delle necessarie politiche fondanti della Comunità e oggi dell'Unione Europea.

¹⁸ V. art. 43. 2 TFUE.

¹⁹ V. art. 2. 2 lett. d) del TFUE.

²⁰ Art. 2.2 TFUE.

²¹ V. TFUE, art. 3.1, lett. d), ed art. 4. 2, lett.e).

²² Con la specificazione, esplicitata nel par. 1, comma 2, dell'art. 38 del TFUE – ma già implicitamente contenuta nel precedente testo dell'art. 32 del TCE – secondo cui: «*I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore*».

²³ V. l'art. 38 del TFUE, lì ove questo, con una solenne affermazione assente dall'art. 32 del TCE, nel primo comma del primo paragrafo dichiara: «*L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca*».

Come si è già avuto occasione di osservare in altra occasione, le scelte che hanno caratterizzato la PAC nell'ultimo ventennio (dall'attenzione alle componenti ambientali e di sostenibilità, alla multifunzionalità, alle politiche di qualità) appaiono a una prima lettura assenti nel testo del TFUE, lì ove si assegnano alla politica agricola le medesime finalità a essa assegnate nel 1957 e nei successivi decenni del secolo passato, anni caratterizzati da un quadro sociale, economico, produttivo e ambientale, ben diverso da quello che caratterizza l'Europa del XXI secolo.

Ne risulta una singolare (e allo stato irrisolta) tensione fra le finalità dichiarate nelle lettere da *a)* a *e)* dell'art. 39 del TFUE, e le concrete scelte di politica agricola, adottate nell'ultimo decennio e ancora di recente confermate, sia prima che dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Tensione che potrebbe determinare esiti di conflitto anche giudiziale, ove si consideri che la Corte di giustizia ha in più occasioni sottolineato la portata precettiva delle disposizioni del Trattato in tema di politica agricola comune e, pur riconoscendo un'ampia discrezionalità alle istituzioni europee nella scelta delle concrete misure con cui perseguire l'una o l'altra delle molteplici finalità così fissate, non ha esitato ad annullare atti di portata generale, giudicati contrastanti con l'oggetto o con le finalità della politica agricola, quali risultanti dal Trattato istitutivo o dagli atti di adesione²⁴.

A fronte dell'apparente continuità fra TCE e TFUE quanto alle finalità assegnate alla politica agricola comune, significative novità sono state introdotte dal Trattato di Lisbona quanto alle istituzioni e alle procedure.

Come si è già ricordato, alla speciale procedura legislativa prevista dall'art. 37 (ex art. 43) TCE, è stata sostituita la *procedura legislativa ordinaria*, regolata dall'art. 294 TFUE in modo simile a quello in cui l'art. 251 TCE regolava la procedura di co-decisione.

Con l'adozione della procedura legislativa ordinaria, il quadro delle com-

²⁴ Si possono ricordare, fra le altre, la sentenza del 25 febbraio 1997, in cause riunite C-164/97 e C-165/97, che ha dichiarato illegittimi alcuni regolamenti in materia di protezione delle foreste adottati dal Consiglio sulla base dell'art. 43 del Trattato, assumendo che la base giuridica di tali regolamenti, riguardando prodotti forestali non compresi nell'Allegato II del Trattato, andava piuttosto individuata nelle norme relative alla protezione dell'ambiente, con conseguente applicabilità della diversa procedura di adozione prevista da tali norme; nonché la sentenza del 7 settembre 2006, in causa C-310/04, che accogliendo il ricorso proposto dalla Spagna ha dichiarato illegittimo il Regolamento CE del Consiglio n. 864/2004, che aveva esteso al cotone il regime unico di pagamento, per violazione del principio di *proporzionalità*, non avendo il Consiglio dimostrato di avere preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti, al fine di assicurare la coerenza delle misure adottate con gli obiettivi fissati dal Trattato di adesione della Grecia e della Spagna in tema di sostegno alla coltura del cotone.

petenze e dei poteri legislativi in materia agricola è molto mutato rispetto a quello disegnato dall'art. 37 del TCE.

Il Parlamento ha acquistato un ruolo più rilevante rispetto a quello precedente di semplice consultazione, e nello stesso tempo la Commissione europea ha visto accrescere in misura decisiva le proprie competenze, in ragione anzitutto del ruolo di arbitro fra Parlamento e Consiglio²⁵.

Per converso il Consiglio ha perso la posizione prevalente, che a esso era attribuita dalla procedura legislativa *speciale* prevista per la materia agricola, con una netta riduzione della possibilità di ricercare soluzioni di compromesso "*politico*" in sede di negoziato interstatale.

Il confronto nelle scelte di regolazione e di intervento si sposta su un piano fortemente connotato dal richiamo alla tecnicità e alla dimensione degli accordi internazionali di cui la Commissione si fa garante.

La responsabilità "*tecnica*" della Commissione prevale sulla responsabilità e rappresentatività "*politica*" del Parlamento e del Consiglio, con conseguente affievolimento della sindacabilità delle scelte in sede politica.

5. IL NUOVO RAPPORTO TRA ECONOMIA O DIRITTO NELLA PAC RIFORMATA

Alle novità sul piano istituzionale e delle competenze introdotte dal Trattato di Lisbona, conseguenti all'estensione all'agricoltura della procedura legislativa ordinaria, si accompagna una rinnovata articolazione del rapporto fra *economia* e *diritto* nella politica agricola comune; rapporto profondamente modificatosi negli ultimi anni.

Il *diritto* in senso proprio, il *diritto regolatorio*, in contrapposizione con il *diritto incentivante*²⁶, caratterizza in misura crescente la legislazione di fonte europea in materia agricola, in sintonia non occasionale, ma sistematica, con un processo di progressiva localizzazione delle scelte di intervento economico.

Il governo europeo dell'agricoltura, a lungo terreno privilegiato di applicazione di modelli economici che tendevano a svalutare i profili giuridici, negli ultimi anni sta assegnando un peso crescente alla componente giuridica delle regole adottate²⁷. Il riconoscimento agli Stati membri di facoltà di scelta

²⁵ V. art. 294 TFUE.

²⁶ A. JANNARELLI, *Pluralismo definitorio dell'attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno?*, in «Riv.dir.agr.», 2006, I, p. 183.

²⁷ Sia consentito rinviare a F. ALBISINNI, *Verso un codice europeo dell'agricoltura*, in Atti della giornata di studio del 2 dicembre 2004 di Firenze, in «I Georgofili. Quaderni», 2004, V, Firenze, 2005, p. 7.

che valorizzano le diversità (pur all'interno di massimali nazionali definiti *ex ante*), si accompagna all'adozione di modelli e di definizioni (di merito, di procedimento, e di competenze), che penetrano in modo ben più incisivo che in passato in aree sinora presidiate dalle discipline giuridiche di fonte nazionale.

Si tratta peraltro di definizioni che – come è stato efficacemente osservato²⁸ –, mentre investono il terreno del *diritto regolatorio* (che per sua natura dovrebbe avere connotati di sistematicità e di stabilità), ancora, e in larga misura, riflettono ispirazioni e finalità proprie del *diritto incentivante* (che per sua natura ha connotati mutevoli, orientati finalisticamente e non sistematicamente), con una singolare sovrapposizione e confusione di piani, e con esiti di possibile e rilevante contraddittorietà anche nella dimensione del diritto interno.

Il passaggio decisivo – a me sembra – è stato segnato dall'adozione del Regolamento n. 1782/2003, con l'introduzione del Regime di Aiuto Unico e del sistema dei massimali nazionali per la distribuzione delle risorse.

Sul piano economico e finanziario, con il meccanismo dei massimali nazionali, si è ricollocato negli Stati membri un momento decisivo di gestione di incisive scelte di politica agricola. Basti pensare alla scelta fra base storica e base regionale per l'attribuzione dei titoli all'aiuto, al possibile disaccoppiamento parziale per taluni settori produttivi, alla modulazione, alle politiche di qualità e per specifici tipi di agricoltura.

Questa ri-nazionalizzazione (*rectius*: ri-localizzazione di talune scelte economiche), si è accompagnata – in speculare e significativa simmetria – con una crescente *centralizzazione della regolazione giuridica*.

Innanzi al rischio che la pluralità e varietà delle scelte economiche di governo locale potesse determinare una frammentazione dell'essenziale unità del mercato europeo, si è progressivamente esteso il ruolo unificante assegnato agli strumenti della centralizzazione regolatoria.

La normativa di fonte europea in materia agricola, negli ultimi anni ha così valorizzato il rilievo e l'importanza delle definizioni e dello strumentario giuridico.

Tradizionalmente gli atti della Comunità in materia di politica agricola comune avevano avuto contenuti di puntuale intervento economico, su

²⁸ A. JANNARELLI, *Pluralismo definitorio dell'attività agricola e pluralismo degli scopi legislativi: verso un diritto post-moderno?*, cit., p. 183; ID., *Il pluralismo definitorio dell'attività agricola alla luce della recente disciplina comunitaria sugli aiuti di stato: prime considerazioni critiche*, in «Riv.dir. agr.», 2007, I, p. 3; ID., *Aiuti comunitari e aiuti di Stato*, in «Dir.giur.agr.alim.amb.», 2009, p. 375.

specifici singoli settori e prodotti: dai prezzi di intervento e di riferimento, ai controlli doganali, ai prelievi sulle importazioni e le restituzioni alle esportazioni, alle politiche di incentivo e sostegno a specifiche filiere produttive.

Restavano invece in ombra negli atti comunitari le scelte di regolazione e conformazione giuridica, lasciate in larga misura ai singoli Stati membri, anche in ragione di risalenti diversità di impianto giuridico, con l'eccezione delle politiche di modernizzazione aziendale attivate a far tempo dalle tre note direttive socio-strutturali del 1972 (evolute nel corso degli anni a comporre il c.d. "secondo pilastro" e da ultimo ricomprese nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale); politiche che peraltro ancora alla fine del secolo scorso impegnavano una parte assolutamente minoritaria delle risorse comunitarie impegnate nel settore agricolo.

Con il regolamento n. 1782/2003 la prospettiva è radicalmente mutata:

- per un verso si è definita una pianificazione di bilancio pluriennale, vincolante per gli Stati membri, in riferimento non a una singola filiera produttiva, ma tendenzialmente in riferimento all'intero sistema di aiuti diretti per la generalità dei prodotti agricoli²⁹, come confermato negli anni successivi dall'estensione del sistema di aiuto diretto disaccoppiato alla grande maggioranza delle produzioni agricole, ivi incluse le colture permanenti³⁰;
- per altro verso la pluralità delle scelte è stata ricondotta in un quadro disciplinare unitario e tendenzialmente coeso.

6. ELEMENTI PER UN'IMPRESA AGRICOLA DI FASE

Secondo sistematiche ben note, la distrettualità trova i suoi elementi connotanti nell'esistenza di *imprese di fase*, nel senso che all'interno di un unico territorio le produzioni vengono ripartite in fasi distinte, di estrema spe-

²⁹ V. il 26° considerando del Regolamento n. 1782/2003.

³⁰ È sufficiente qui ricordare, fra i numerosi regolamenti che, nel breve volgere di pochi anni, hanno progressivamente esteso il regime unico di pagamento alla grande maggioranza delle produzioni agricole: il Regolamento (CE) del Consiglio n. 864/2004 del 29 aprile 2004 sull'olio di oliva, il tabacco, il cotone e il luppolo; il Regolamento (CE) del Consiglio n. 319/2006 del 20 febbraio 2006 sullo zucchero, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 953/2006 del 19 giugno 2006 sul lino e la canapa, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1182/2007 del 26 settembre 2007 sull'ortofrutta, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 479/2008 del 29 aprile 2008 sul settore vitivinicolo. Da ultimo v. il Regolamento (CE) del Consiglio n. 73/2009 del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

cializzazione ma tutte tra loro funzionalmente collegate, sicché destinatario dell'attività della singola impresa non è necessariamente il cliente finale, ma per larga parte un'altra impresa, operante nel medesimo territorio in una fase diversa della filiera.

Questa analisi economica dell'imprenditorialità agricola per lungo tempo non ha trovato conforto in formulazioni legislative e sistemazioni giuridiche, fortemente radicate nelle logiche dell'uniazionalità e unisoggettività.

Le disposizioni introdotte dai decreti legislativi del 2001 muovono invece nel senso di favorire l'emersione, anche sul piano giuridico, di una possibile *impresa agricola di fase*, operante nel suo territorio di appartenenza, in stretto collegamento con le altre imprese d'area, agricole e non agricole.

Il riferimento è anzitutto al nuovo testo dell'art. 2135 cod.civ., che per attività essenzialmente agricole intende «le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico *o di una fase necessaria* del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale», laddove il testuale ed espresso riferimento della «fase» del ciclo biologico anche all'attività di coltivazione, oltre che a quella di allevamento, sollecita possibili letture nel senso della relazione fra imprese, forse al di là delle stesse consapevoli intenzioni del legislatore delegato.

La disposizione sembra proporsi con carattere innovativo, nella sostanza e non soltanto nelle forme espressive, ancor più accentuato siccome esplicitamente riferita anche alle attività di coltivazione, ove si consideri che, secondo risalenti insegnamenti, per coltivazione del fondo ai sensi del testo originale dell'art. 2135 cod.civ. doveva intendersi il «complesso unico ed inscindibile del ciclo dei lavori svolti dall'agricoltore per conseguire i prodotti immediati e diretti della terra, dalla rottura del suolo al raccolto»³¹.

L'esplicita assunzione fra le attività essenzialmente agricole di un'attività relativa soltanto a una fase del ciclo biologico rompe l'*unità e inscindibilità* del «ciclo dei lavori dell'agricoltore», sin qui generalmente ritenute elemento essenziale dell'organizzazione imprenditoriale agricola ai fini della coltivazione; mentre per quanto riguarda l'allevamento, già sotto l'imperio della formula originaria dell'art. 2135, veniva diffusamente ricondotta nella categoria dell'impresa agricola un'attività limitata alla sola fase dell'ingrasso, in assenza di cura della fase della riproduzione.

Consolidati orientamenti hanno da tempo dato atto dell'esistenza di fasi nella coltivazione, sottolineandone la diversità rispetto alla categoria delle attività connesse e rilevando la confusione talvolta operata fra le due categorie.

³¹ Così già E. BASSANELLI, *Dell'impresa agricola*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1943, a p. 410.

È stato così osservato che «Non sono necessarie ricerche sull'esistenza dei presupposti della connessione quando si prendono in esame singole fasi del processo produttivo (...) quali la preparazione del terreno o la raccolta dei prodotti»³²; «La nozione di [coltivazione del fondo] coinvolge tutti gli atti che risultino strumentali ai fini della produzione» e fra questi «tutte le attività – preparazione del suolo (...) semina, potatura, difesa delle piante, raccolto (...) – che realizzano lo svolgimento dell'intero ciclo delle diverse coltivazioni» e «le operazioni preparatorie della fase iniziale e di quella conclusiva non possono mai essere configurate come attività connesse, in quanto restano assorbite nel concetto di attività d'impresa»³³; «Ne deriva ancora che non possono mai acquisire la qualifica di attività connesse quegli atti che costituiscono una fase dell'attività principale, cioè che restano "all'interno" di essa, per non essere in alcun modo proiettate verso una massa indefinita di consumatori o di utenti. Sotto questo profilo, sono da respingersi le vecchie tesi che individuavano quali attività connesse l'attività di bonifica della propria terra compiuta dallo stesso agricoltore, l'attività di sfruttamento di una cava esistente nel fondo per le sole esigenze di questo, l'attività di trasporto al mercato esclusivamente dei propri prodotti, perché tutte quante "si consumano" all'interno dell'attività agricola principale, senza una loro proiezione verso i terzi. In sostanza, esse resterebbero fuori dalla categoria delle attività connesse, così come ne restano fuori gli atti dell'arare, del seminare, del diserbare e del raccogliere»³⁴.

Elemento unificante delle diverse ipotesi, così enunciate dalla dottrina che si era espressa sul vecchio testo dell'art. 2135, sembra essere l'attribuzione alla «fase» del carattere di individuazione di attività, che sono collocate all'interno del ciclo produttivo, ma che non danno vita in quanto tali a un prodotto finito, che sarà invece il frutto della «fase conclusiva».

In questo senso, sono state fatte rientrare tra le fasi, prive di autonomo rilievo ai sensi della pregressa disciplina – come si è ricordato – fra l'altro l'aratura, la semina, il diserbo, la potatura, il raccolto, cioè attività che si traducono in servizi e non in prodotti, diversamente da quanto accade ad esempio per l'attività dei vivaisti, atteso che la produzione di sementi, talee, e piantine, si traduce in prodotti direttamente utilizzabili, e quindi comprende una fase finale.

³² P. MASI, *Le attività connesse*, in N. IRTI, *Manuale di diritto agrario italiano*, Utet, Torino, 1978, p. 89, a p. 94.

³³ Così C. LAZZARA, *Impresa agricola. Disposizioni generali*, in *Commentario al codice civile*, a cura di Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 1980, a p. 45 e 71.

³⁴ Così A. GERMANÒ, *Manuale*, 6^a ed., cit. p. 103, confermando quanto espresso già nella 1^a ed., p. 75.

D'altro canto il nuovo testo dell'art. 2135 non fa riferimento in ipotesi al compimento della «fase finale» del ciclo biologico, ma a una «fase necessaria», e così – sembra di poter dire – anche alle fasi intermedie, e pertanto non alla produzione di prodotti finiti (non ancora esistenti in quanto tali nelle fasi intermedie), ma alla prestazione di servizi, che si collocano lungo il ciclo.

Questi servizi, costituenti fasi necessarie ma non finali della coltivazione, possono essere prestati soltanto in favore di un'altra impresa, che lo richiede in funzione di successive fasi del medesimo ciclo, atteso che il consumatore ha interesse al prodotto finale della coltivazione, non alle fasi intermedie, pur necessarie.

L'agrarietà *ex se* dell'attività di cura di una fase necessaria della coltivazione, secondo l'attuale testo dell'art. 2135, sembra dunque acquistare un possibile senso (comune ed economico) soltanto nel rapporto fra imprese, e così nella prospettiva distrettuale sopra richiamata.

Soccorrono a confortare una siffatta ipotesi interpretativa alcune riforme in tema di attività agricole nelle zone montane, e le norme contenute nella legge finanziaria per il 2002³⁵, il cui art. 60, modificando l'art. 8 della legge finanziaria dell'anno precedente³⁶, ha previsto un credito di imposta, oltre che per le imprese site nelle zone svantaggiate, per tutte le imprese agricole in tutto il territorio nazionale per i nuovi investimenti effettuati ai sensi dell'art. 51 del regolamento CE n. 1257/1999.

Il riferimento è agli investimenti previsti dai PSR regionali e nel contempo alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 228/2001, non al solo art. 2135 codice civile, così investendo una platea di soggetti assai più ampia, che comprende anche le cooperative e i consorzi di cui al secondo comma di tale norma.

Si prevede inoltre, nella stessa norma, un decreto che regoli in modo unitario, coerentemente alle indicazioni del regolamento CE sullo sviluppo rurale del 1999 e dei decreti di orientamento del 2001, investimenti che riguardano congiuntamente sia le imprese agricole che le imprese della prima trasformazione e commercializzazione.

In senso analogo si sono mosse le leggi finanziarie del 2006 e del 2007³⁷, lì ove hanno previsto la “*tassazione di distretto*” ai fini dell'IRES.

³⁵ Legge 28 dicembre 2001, n. 448, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)».

³⁶ Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

³⁷ Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Ne emerge un tessuto di regole che investe «*sistemi di imprese*» (per riprendere la formula introdotta dalla legge n. 140 del 1999, con riferimento ai distretti), anche con differenziate qualificazioni giuridiche, unificate dal condiviso operare in un territorio comune.

Con i decreti di orientamento del 2001, si è configurato insomma un sistema di regole, che affianca ai canoni tradizionali della connessione unisoggettiva e uniaziendale, una pluralità di soggetti, chiamati a svolgere, in favore delle altre imprese e delle pubbliche amministrazioni, *attività di servizi*, qualificate come agricole in ragione di una prospettiva di integrazione territoriale.

La previsione di plurime figure di imprese, «considerate» agricole o «equiparate» a quelle agricole, introdotte dai decreti legislativi con norme distinte e separatamente collocate rispetto al nuovo testo dell'art. 2135 cod.civ., per certi versi sembra esprimere – forse al di là delle stesse consapevoli intenzioni del legislatore delegato e delle incerte espressioni da questi adottate – l'esigenza di una «lettura sistemica delle relazioni intersettoriali presenti nell'economia reale»³⁸, rendendo manifesta una dimensione di impresa in agricoltura, che non si esaurisce nei confini del fondo, ma che si nutre della relazione per linee verticali di *filiera* e per linee orizzontali di *sistema produttivo locale*.

Più in generale, la valorizzazione, nel nuovo testo dell'art. 2135 cod.civ., dell'attività di cura di una «*fase necessaria*» del ciclo biologico, come canone di agrarietà *ex se*, valorizzando, anche in agricoltura come già nell'industria, la relazione fra imprese come elemento di peculiare disciplina giuridica, sembra aver rimosso sul piano del diritto positivo l'ostacolo che autorevole dottrina aveva da tempo individuato «con riguardo all'ipotesi di imprese [c.d. imprese ausiliarie] che affiancano quelle propriamente agricole»³⁹.

Sono evidenti gli elementi di novità rispetto ai modelli che, muovendo dalla formula codicistica del 1942, valorizzavano, a fini di definizione e qualificazione, esclusivamente le relazioni fra attività all'interno della medesima impresa.

Sicché, il richiamo del legislatore delegato del 2001, alle *fasi* della coltivazione e dell'allevamento, risulta non così occasionale e disordinante, come potrebbe apparire per confronto con l'ordinata geometria del modello classico, ma sembra piuttosto esprimere un tentativo di risposta a una risalente tensione verso formulazioni idonee a esprimere la complessità dell'organizzazione territoriale e distrettuale dell'agricoltura.

³⁸ V. A. JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, in «Dir. Giur. Agr. Amb.», 2002, p. 213.

³⁹ A. CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario, I, Elementi di teoria generale*, Giuffrè, Milano, 1988, 153-154.

7. LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Ulteriori suggestioni vengono dal terzo motore di regolazione, di cui si era parlato in apertura di queste note, e così dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Sembra infatti di poter dire che – nonostante la scomparsa della parola agricoltura dal testo dell'art. 117 cost. – una possibile chiara identità dell'agricoltura e dell'impresa agricola emerge tuttavia nel dialogo tra art. 44 cost. e art. 117 cost. nuovo testo, attraverso alcuni passaggi che possono essere così individuati:

- l'esplicita introduzione di un generale e costituzionalizzato principio di tutela della concorrenza quale valore di rango costituzionale assegnato alla legislazione esclusiva dello Stato⁴⁰; principio che colloca gli interventi nel mondo della produzione, ivi inclusa la produzione agricola, in una dimensione necessaria di *impresa* e di *mercato*, con ciò negando che la specialità dell'impresa agricola possa in ipotesi rinvenirsi in un esonero da tale principio (piuttosto da articolarsi diversamente, attraverso forme di sostegno all'organizzazione dell'offerta, per favorire l'emergere di soggetti di adeguata dimensione nel mercato)⁴¹ e rafforzando nell'impresa agricola i caratteri di struttura necessariamente competitiva, sistematicamente distinta da strutture agricole prive dei caratteri di impresa, siccome operanti fuori dai circuiti della competizione e della concorrenza;
- l'identificazione del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, dell'alimentazione, della protezione civile, del governo del territorio, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, degli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale, come componenti fondanti della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, e così quali oggetti essenziali di un sistema di regole proprie dell'agricoltura, costituente non più una materia, ma un settore di attività economica, superando un disegno che nel vecchio testo dell'art. 117 cod.civ. stava a individuare (per l'agricoltura, come per le altre materie lì nominate) semplicemente una legislazione del localismo;
- l'assegnazione di decisivo rilievo quale fonte di regole a una dimensione di comunità, che si organizza alla stregua dei principi di sussidiarietà e di

⁴⁰ Art. 117 cost., comma 2, lett.e).

⁴¹ V. in argomento le osservazioni di A. JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, cit., a p. 217, circa «l'introduzione e la promozione di meccanismi di *bargaining* in grado di correggere i rapporti inevitabilmente squilibrati che si instaurano tra la pluralità dispersa di imprese agricole, che operano tra loro in un sistema di concorrenza, e gli oligopoli economici presenti nelle industrie agro-industriali e agroalimentari»; si consideri pure, in diverso ambito, l'esperienza in termini di azione affermativa per il riequilibrio delle posizioni dominanti svolta in questi anni in Italia dell'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato, e dall'Autorità Garante per le comunicazioni.

autorganizzazione affermati all'art. 118 cost., ult. co.⁴²; e così fra l'altro, per citare un esempio di attualità la costruzione di un fondamento costituzionale per le disposizioni che in anni recenti hanno riconosciuto alle comunità dei produttori di prodotti agricoli e agroalimentari di qualità (prima per le DOP e IGP, e da ultimo per i vini DOC e DOCG, pur se con alcuni perduranti contrasti) titolo per un'opera generale di vigilanza e tutela delle denominazioni, anche nei confronti dei non associati ai rispettivi Consorzi, in ragione di un'appartenenza collettiva, che anche sotto questo profilo connota e distingue il regime dell'impresa agricola;

- l'individuazione nell'art. 44 cost. del principio fondamentale, che attribuisce visibilità e valore di rango costituzionale a una dimensione propria dell'agricoltura, che nel «razionale sfruttamento del suolo» sintetizza produzione e sostenibilità, come elementi distintivi di una nozione complessiva, che ammette possibili interventi dei pubblici poteri anche in riferimento a una trama proprietaria idonea a soddisfare talune delle plurime missioni e funzioni assegnate all'agricoltura, ma all'interno della quale concorrenza, efficienza sul mercato, documentata professionalità non soggettiva ma procedimentale, organizzativa e produttiva, distinguono l'impresa.

Se ne può concludere con quanto di sommario e provvisorio è presente in ogni ipotesi formulata nel corso di un processo lungo dall'essere compiuto⁴³ – che più motori di regolazione, nazionali ed europei, costituzionali e locali, stanno concorrendo a disegnare un tessuto originale di regole, all'interno del quale la definizione giuridica di impresa agricola va assumendo un'identità, non più connotata da disposizioni di esonero e di separatezza ovvero di chiusura nei confini del fondo e di negazione del mercato, ma piuttosto da una dimensione sistemica di confronto e di integrazione.

RIASSUNTO

I temi della disciplina dell'impresa agricola in Italia sono rimasti a lungo segnati dalla definizione introdotta dal codice civile del 1942 e da una legislazione speciale lontana da una pur modesta progettualità.

Tre decisivi motori di regolazione sono attualmente all'opera nel ridefinire finalità, confini e regimi dell'attività agricola:

⁴² Lì ove questo recita: «Stato, regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

⁴³ È sufficiente in proposito por mente alle riforme attualmente in discussione in sede europea nell'ambito della revisione della PAC a partire dal 2013.

- l'ordinamento europeo;
- una riscoperta vocazione riformatrice in sede nazionale;
- il prepotente emergere di domande locali di regolazione anche d'impresa, nella duplice veste di una domanda di autoregolazione a base consensuale e pattizia, e di una crescente affermazione del soggetto Regione.

In questo quadro, una possibile identità dell'agricoltura e dell'impresa agricola emerge dalla disciplina costituzionale, e così dall'interazione fra i principi affermati dall'art. 44 cost. per un'agricoltura, che nel «razionale sfruttamento del suolo» sintetizza produzione e sostenibilità, e le recenti riforme aventi a oggetto:

- l'esplicita introduzione di un generale principio di tutela della concorrenza;
- l'identificazione di più materie, fra quelle di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, che riguardano un sistema di regole proprie dell'agricoltura;
- l'affermazione del principio di sussidiarietà.

ABSTRACT

Regal rules on agricultural business in Italy. The issues related to the legal rules of agricultural business in Italy remained for a long time within the borders established by the definition contained in the civil code of 1942 and by special statutes.

In recent times three relevant propelling power are operating to redefine goals, borders and rules of agricultural business:

- the European law;
- a new National attitude oriented toward relevant reform of agricultural law;
- the emerging tendency in favour of local business rules, as regulation on a contractual basis and in the same time as regulations introduced by Regions.

In this framework, a possible identity of agriculture, and specifically of agricultural business, may be found within the Constitution, through the rules of art. 44 in favour of an agriculture able to unify in «the rational use of the land» both effective production and sustainable method, and the recent reforms, which determined:

- the introduction of a general constitutional rule of free competition;
- the attribution to the State, or to State and Regions together, of the legislative competence in many areas of law related to agricultural business;
- the positive recognition of the principle of subsidiarity.